



POLIZZA CONVENZIONE

# Incendio-furto abitazione



**inat**

---

**Polizza Convenzione**  
**INCENDIO E FURTO ABITAZIONE**  
**INAT - Generali Italia S.p.A.**  
n. IU7/766249996 (ex n. 364/00000007)

**SOMMARIO**

• Nota Informativa .....	pag.	4
• Condizioni di Assicurazione:		
- Definizioni .....	pag.	11
- Norme che regolano l'assicurazione .....	pag.	13
- Oggetto dell'assicurazione .....	pag.	16
- Sezione incendio .....	pag.	17
- Sezione furto .....	pag.	28
- Sezione assistenza .....	pag.	34
- Sezione responsabilità civile .....	pag.	38
• Appendici .....	pag.	43
• Informativa trattamento dati personali .....	pag.	45
• Notizie utili per l'Assicurato .....	pag.	47

## NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONI INCENDIO - FURTO ABITAZIONE  
 POLIZZA CONVENZIONE INAT - GENERALI ITALIA SPA  
 N. IU7/766249996 (ex n. 364/00000007)

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### GLOSSARIO

ANIMALE DOMESTICO .....	il cane o il gatto, esclusivamente per la Sezione Assistenza
ASSICURATO .....	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE .....	contratto di assicurazione
ASSISTENZA .....	aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
ATTO DI TERRORISMO .....	atto, incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte
CENTRALE OPERATIVA .....	struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A., le prestazioni previste in polizza
CONTENUTO .....	complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, compresi quadri, oggetti d'arte, argenteria, tappeti, arazzi e sculture; oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia; apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici compresi i relativi allacciamenti e quanto serve per uso di casa e personale; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; mobilio, attrezzature, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, cancelleria e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione; se l'abitazione non fa parte di un Condominio, sono compresi gli attrezzi per hobby e giardinaggio, anche se a motore, attrezzature sportive e per il gioco. Non sono compresi nell'assicurazione, salvo quando espressamente inseriti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi, documenti, disegni, registri inerenti all'ufficio.
CONTRAENTE .....	soggetto che stipula l'assicurazione
COSE .....	gli oggetti materiali nonché, esclusivamente per la Sezione Responsabilità Civile, gli animali
DENARO .....	valuta a corso legale

DIMORA ABITUALE .....	unico luogo di abitazione ove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato e la sua famiglia
EFFETTIDOMESTICI .....	complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione e quanto altro ad essa inerente, anche per uso personale, esclusi gioielli, preziosi e valori, denaro
ESPLOSIONE .....	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
FABBRICATO .....	costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, pozzi, box, cantine, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, ma esclusi parchi ed alberi di alto fusto), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune
FISSI ED INFISSI .....	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni in genere; quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o protezione
FRANCHIGIA .....	parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
FURTO .....	impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
GIOIELLI, PREZIOSI, VALORI	oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni numismatiche o filateliche, per uso personale e non commerciale, carte valori e titoli di credito in genere, escluso il denaro
IMPLOSIONE .....	repentino cedimento di contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna
INCENDIO.....	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
INCOMBUSTIBILI .....	sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
INDENNIZZO .....	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
LASTRE .....	lastre di cristallo e mezzo cristallo, lampadari, specchi, vetri o materiali plastici, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, compresi quelli installati su porte e finestre, posti all'interno o all'esterno dell'abitazione, comprese eventuali lavorazioni e/o decorazioni
MASSIMALE .....	massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro
MEZZI DI CUSTODIA.....	armadio di sicurezza o corazzato, cassaforte a muro o di peso

	oltre i 100 Kg
NUCLEO FAMILIARE .....	Contraente e componenti della sua famiglia anagrafica, risultanti dallo stato di famiglia
POLIZZA .....	documento che prova l'assicurazione
PREMIO .....	somma dovuta dal Contraente alla Società
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	assicurazione prestata senza l'applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile)
RAPINA.....	sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene
RISARCIMENTO.....	somma dovuta dalla Società per i danni causati al terzo dall'Assicurato
RISCHIO .....	la probabilità che si verifichi il sinistro
SCIPPO.....	sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene
SCOPERTO .....	percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato
SCOPPIO .....	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
SINISTRO .....	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa relativamente alla garanzia Assistenza, il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOLAIO.....	complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature
TETTO .....	insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici
VETRO	
ANTISFONDAMENTO .....	manufatto costituito da più strati di vetro con interposto uno strato di materiale plastico (policarbonato) in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 millimetri
SOCIETÀ .....	Generali Italia S.p.A.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.

- Sede legale: Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info@generali.it](mailto:info@generali.it).
- L'Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Si rinvia all'home page del sito Internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00. L'indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l'indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare

del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### Decorrenza dell'Assicurazione

Il rapporto assicurativo ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima trattenuta a ruolo del premio assicurativo.

Se il pagamento del premio è effettuato direttamente dall'assicurato, la decorrenza assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata.

### Durata

Il contratto ha la durata di 9 (nove) anni e in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, è prorogata per un anno e così successivamente. Si rinvia all'art.4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per gli aspetti di dettaglio.

### Avvertenze

La facoltà di recesso da parte dell'Assicurato è regolata dalla legge n. 99 del 23/07/2009 che si intende qui interamente richiamata.

Poiché la durata del contratto è superiore a 5 anni, l'Assicurato trascorso il quinquennio ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto alla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà è stata esercitata, senza oneri.

Si rinvia all'art. 3 dell'oggetto dell'assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi dell'abitazione e della vita privata nell'ambito delle seguenti sezioni previste dalla polizza.

- Sezione Incendio: assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza.
- Sezione Furto: assicurazione dei beni in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuto in occasione di furto realizzato o tentato.
- Sezione Responsabilità Civile: tiene indenne l'assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza.
- Sezione Assistenza: prestazione dei servizi indicati in polizza (solo in combinazione con la sezione incendio e/o furto).

Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell'assicurazione, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione.

- Incendio: artt. 1; 2; da 8 a 18 della sezione incendio
- Furto: artt. 1; 2 della sezione furto
- Responsabilità civile: artt. da 1 a 3; 5 della sezione responsabilità civile
- Assistenza: da art. 2 a 16 della sezione assistenza

### Esempio numerico scoperto:

ammontare del danno stimato =	€ 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	€ 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€ 9.000,00

### Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).

Relativamente ad alcune partite della sezione incendio il contratto può prevedere l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia agli artt. 25; 26; 27 della sezione Incendio.

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

##### *Avvertenze*

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all'art. 7 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia all'art. 11 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Un' ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d'uso.

#### **6. Premi**

Il Contraente può scegliere tra due opzioni indicate rispettivamente come "BASE" e "PLUS" a premi diversi. Si rinvia agli artt. 2 e 3 dell'oggetto dell'assicurazione.

Il premio è annuo e viene corrisposto in 12 rate mensili con ritenuta a ruolo stipendio a seguito di delega rilasciata dall'Assicurato al proprio datore di lavoro.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro non effettua le trattenute mensili sullo stipendio, il pagamento può essere effettuato tramite RID bancario ricorrente, bonifico bancario ricorrente e versamento conto corrente postale ma, in quest'ultimo caso, solo per rate trimestrali.

#### **7. Diritto di recesso**

##### *Avvertenze*

Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di qualunque sinistro successivo al primo fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all'art. 13 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per gli aspetti di dettaglio.

**Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.**

#### **8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**



I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

#### *Avvertenze*

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **9. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

### **10. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

#### *Avvertenze*

Per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e causa del sinistro).

Si rinvia a:

- Incendio: art. 19 della sezione Incendio
- Furto: art. 6 della sezione Furto
- Responsabilità civile: art. 6 della sezione Responsabilità Civile

Per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance S.p.A.. Si rinvia all'art. 26 della sezione Assistenza per gli aspetti di dettaglio.

### **12. Reclami**

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma – Tel.: 06 47224020 - Fax: 06 47224204 - E-mail: reclami@generali.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

- c) breve descrizione del motivo della lamentela;
  - d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  - e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)).
- Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

\*\*\*\*\*

**Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

**Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Philippe Donnet**



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Polizza Convenzione INCENDIO E FURTO ABITAZIONE

INAT - Generali Italia S.p.A.

n. IU7/766249996 (ex n. 364/00000007)

### DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Animale Domestico:**.....il cane o il gatto, esclusivamente per la Sezione Assistenza;

**Assicurato:** .....soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** .....contratto di assicurazione;

**Assistenza:** .....aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;

**Atto di terrorismo:** .....atto, incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;

**Centrale operativa:**.....struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza;

**Contenuto:** .....complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, compresi quadri, oggetti d'arte, argenteria, tappeti, arazzi e sculture; oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia; apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici compresi i relativi allacciamenti e quanto serve per uso di casa e personale; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; mobilio, attrezzature, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, cancelleria e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione; se l'abitazione non fa parte di un Condominio, sono compresi gli attrezzi per hobby e giardinaggio, anche se a motore, attrezzature sportive e per il gioco. Non sono compresi nell'assicurazione, salvo quando espressamente inseriti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi, documenti, disegni, registri inerenti all'ufficio;

**Contraente:** .....soggetto che stipula l'assicurazione;

**Cose:** .....gli oggetti materiali nonché, esclusivamente per la Sezione Responsabilità Civile, gli animali;

**Denaro:** .....valuta a corso legale;

**Dimora abituale:** .....unico luogo di abitazione ove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato e la sua famiglia;

**Effetti domestici:** .....complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione e quanto altro ad essa inerente, anche per uso personale, esclusi gioielli, preziosi e valori, denaro;

- Esplosione:** .....sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- Fabbricato:** .....costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, pozzi, box, cantine, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, ma esclusi parchi ed alberi di alto fusto), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune;
- Fissi ed infissi:** .....manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni in genere; quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o protezione;
- Franchigia:** .....parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- Furto:** .....impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- Gioielli, preziosi e valori:** .....oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni numismatiche o filateliche, per uso personale e non commerciale, carte valori e titoli di credito in genere, escluso il denaro;
- Implosione:** .....repentino cedimento di contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
- Incendio:** .....combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- Incombustibili:** .....sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- Indennizzo:** .....somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Lastre:** .....lastre di cristallo e mezzo cristallo, lampadari, specchi, vetri o materiali plastici, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, compresi quelli installati su porte e finestre, posti all'interno o all'esterno dell'abitazione, comprese eventuali lavorazioni e/o decorazioni;
- Massimale:** .....massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro;
- Mezzi di custodia:** .....armadio di sicurezza o corazzato, cassaforte a muro o di peso oltre i 100 Kg;
- Nucleo familiare:** .....Contraente e componenti della sua famiglia anagrafica, risultanti dallo stato di famiglia;
- Polizza:** .....documento che prova l'assicurazione;
- Premio:** .....somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Primo rischio assoluto:** assicurazione prestata senza l'applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile);

- Rapina:** ..... sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;
- Risarcimento:** ..... somma dovuta dalla Società per i danni causati al terzo dall'Assicurato;
- Rischio:** ..... la probabilità che si verifichi il sinistro;
- Scippo:** ..... sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene;
- Scoperto:** ..... percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;
- Scoppio:** ..... repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
- Sinistro:** ..... verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Relativamente alla garanzia Assistenza, il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Società:** ..... Generali Italia S.p.A.;
- Solaio:** ..... complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;
- Tetto:** ..... insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
- Vetro antisfondamento:** manufatto costituito da più strati di vetro con interposto uno strato di materiale plastico (policarbonato) in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 millimetri.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Generali Italia S.p.A. e l' INAT - Istituto Nazionale Assistenza Trasporti - soc. COOP. s.r.l. (di seguito per brevità indicato come INAT) - stipulano la presente Polizza Convenzione "Abitazione incendio e furto" (di seguito indicata come Polizza Convenzione).

### **Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione**

In conformità con quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile, il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo. Resta confermato che nel caso in cui la prima trattenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata, per motivi operativi e/o tecnico-informatici dell'Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell'avvenuto disguido, si proceda al recupero della quota ed il nominativo/i risultino presenti nell'elenco che la Società Generali Italia S.p.A. riceve nel mese antecedente all'effetto della garanzia.

### **Art. 2 - Pagamento del premio**

L'importo della rata mensile viene trattenuto dal datore di lavoro dal ruolo paga dell'Assicurato a seguito di delega rilasciata dallo stesso all'Azienda di appartenenza. Quest'ultimo mette detto importo a disposizione del contraente INAT, il quale è tenuto a versarlo a Generali Italia S.p.A. entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile. Nel caso in cui il datore di lavoro abolisse con provvedimento amministrativo la trattenuta già disposta sugli emolumenti dell'Assicurato, la Società provvederà a comunicargli le modalità per la continuazione della garanzia assicurativa mediante pagamento del premio in rate trimestrali anticipate.

**Art. 3 - Durata della convenzione - proroga tacita**

La presente polizza convenzione ha una durata di nove anni dalla data di effetto. La stessa si intende tacitamente rinnovata per la durata di 1 anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle due parti contraenti (INAT o Generali Italia S.p.A.) con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.

**Art. 4 - Durata e proroga dell'Assicurazione**

Il rapporto assicurativo con il singolo assicurato ha la durata di nove anni e, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, è prorogata per un anno e così successivamente. L'eventuale estinzione della polizza convenzione (per mancato rinnovo alla scadenza - INAT o Generali Italia S.p.A. art. 3) non avrà alcun effetto sulla durata del rapporto assicurativo con il singolo assicurato iniziato anteriormente, che resta comunque fissato in 9 anni dalla data di inizio dell'assicurazione (art. 1); in tal caso, tuttavia, il rapporto cesserà senza bisogno di disdetta alla scadenza del nono assicurativo.

**Art. 5 - Modifiche della Polizza Convenzione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto con lettera raccomandata all'INAT - Largo Carlo Salinari, 18 00142 Roma – o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Vedere anche Art. 19 sezione incendio, Art. 6 sezione furto, Art. 26 sezione assistenza e Art. 6 sezione responsabilità civile.

**Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Art. 8 - Sospensione dell'assicurazione**

La garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio presso la Società di appartenenza, senza ritenuta a ruolo del premio. Parimenti la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi nei quali per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, il dipendente non percepisca lo stipendio dall'Azienda di appartenenza con la conseguente impossibilità a praticare la trattenuta del premio assicurativo o lo percepisca in maniera ridotta tale da superare la disponibilità della quota dello stipendio che per legge è cedibile a favore delle ritenute volontarie.

L'assicurazione riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.

Se per cause dipendenti da motivi operativi e/o tecnico – informatici dell'Azienda di appartenenza non viene effettuata la trattenuta, e sempreché risulti dai registri della Società di appartenenza che il/i soggetto/i hanno ripreso il servizio la garanzia sarà ugualmente operante, ovviamente con il recupero delle rate di premio non trattenute.

In tali casi è facoltà dell'assicurato non sospendere l'assicurazione provvedendo al versamento anticipato del rateo del premio tramite bollettino di conto corrente postale, fino alla scadenza annuale e successivamente fino al rientro in servizio.

**Art. 9 - Cessazione del rapporto di lavoro**

L'assicurazione cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato in attività di servizio con la propria Società di appartenenza e l'impossibilità di effettuare la trattenuta a ruolo del premio mensile. L'assicurato non è comunque esonerato dall'obbligo di completare il pagamento del premio sino alla scadenza dell'annualità in corso e che verrà effettuato tramite bollettino di conto corrente postale. In caso di sinistro la società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell'intera annualità residua.

**Art. 10 - Dipendenti con rapporto di lavoro part-time**

Se la trattenuta sullo stipendio non può essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell'assicurato, si potrà aderire alla polizza effettuando il pagamento anticipato del premio semestrale in sostituzione della trattenuta a ruolo mensile.

**Art. 11 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

**Art. 12 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 13 - Recesso in caso di sinistro**

A seguito della denuncia di qualunque sinistro successivo al primo, effettuata a termini di polizza nell'ambito della intera durata del contratto, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60 giorno successivo al pagamento dell'indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente/Assicurato avrà diritto al rimborso del premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

**Art. 14 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 15 - Prescrizione**

I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni (art. 2952 C.C.).

**Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****Art. 1 - Persone assicurate**

Alla Polizza Convenzione possono chiedere di aderire i dipendenti in servizio dei seguenti Enti:

- Società FS S.p.A.;
- Aziende/ Società del gruppo FS esistenti e future;
- Ditte appaltanti attività ferroviarie;
- Compagnia Internazionale Vagoni Letto e di Aziende ad essa collegate;
- Aziende o Società dei vettori del Trasporto stradale, aereo, marittimo, portuale, autoferrotranviario, degli ausiliari del traffico e dei servizi al trasporto, nonché delle Aziende/Società controllate o partecipate;
- Organizzazioni Sindacali FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI - ORSA;
- Dipendenti delle società riconducibili sindacalmente al settore trasporti delle Organizzazioni Sindacali CISL, CGIL, UIL e ORSA.

**Art. 2 - Opzioni**

È possibile scegliere tra due opzioni indicate rispettivamente come “BASE” e “PLUS” a premi diversi. Per quanto concerne la scelta dell'opzione e la determinazione del premio si fa esclusivo riferimento a quanto indicato sulla scheda di adesione e sulla delega sottoscritta dall'assicurato rilasciata al datore di lavoro per la trattenuta a ruolo del relativo premio.

**Art. 3 - Somme assicurate - premi****OPZIONE "BASE"**

Garanzia incendio "fabbricato"	Garanzia furto	Garanzia ricorso terzi	Garanzia resp. civile generale	Premio lordo annuo	Premio mensile
<b>Classe immobile: Appartamento fino a 90 MQ</b>					
€120.000,00	€5.000,00	€150.000,00	€150.000,00	€204,00	€17,00
<b>Classe immobile: Appartamento da 90 a 150 mq</b>					
€180.000,00	€5.000,00	€150.000,00	€150.000,00	€228,00	€19,00
<b>Classe immobile: Villa fino a 200mq</b>					
€250.000,00	€5.000,00	€150.000,00	€150.000,00	€276,00	€23,00

**OPZIONE "PLUS"**

Gar. incendio "fabbricato"	Gar. incendio "contenuto"	Garanzia furto	Garanzia ricorso terzi	Garanzia resp. civile generale	Premio lordo annuo	Premio mensile
<b>Classe immobile: Appartamento fino a 90 MQ</b>						
€120.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€300.000,00	€300.000,00	€276,00	€23,00
<b>Classe immobile: Appartamento da 90 a 150 mq</b>						
€180.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€300.000,00	€300.000,00	€288,00	€24,00
<b>Classe immobile: Villa fino a 200mq</b>						
€250.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€300.000,00	€300.000,00	€336,00	€28,00

Le somme assicurate devono intendersi per anno assicurativo. La garanzia incendio “contenuto” nella sola opzione “plus” deve intendersi a primo rischio assoluto.

Per la operatività delle varie garanzie riferirsi agli articoli di polizza riportati in ciascuna sezione.

**I PREMI SOPRA RIPORTATI DELLA PRESENTE POLIZZA CONVENZIONE HANNO GODUTO DI UNA RIDUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 99 DEL 23 LUGLIO 2009. SE LA DURATA DEL CONTRATTO SUPERA I 5 ANNI, L'ASSICURATO TRASCORSO IL QUINQUENNIO, HA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO CON PREAVVISO DI SESSANTA GIORNI E CON EFFETTO DALLA FINE DELL'ANNUALITÀ NEL CORSO DELLA QUALE LA FACOLTÀ DI RECESSO È STATA ESERCITATA.**



## SEZIONE INCENDIO

### Art. 1 - Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:

- **“Fabbricato”**: abitazione di proprietà o in locazione dell'Assicurato sita nell'ubicazione indicata in polizza e sue dipendenze, anche staccate, poste negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;
- **“Contenuto” (SOLO OPZIONE “PLUS”)**: quanto posto all'interno dell'abitazione di proprietà o in locazione al Contraente/Assicurato indicata in polizza alla voce Ubicazione del Rischio e sue dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, **con il limite di valore, per singolo oggetto, inferiore o uguale ad € 5.000,00 relativamente a quadri, oggetti d'arte, nonché gioielli, preziosi e valori e con il limite pari ad € 1.000,00 per il denaro; i suddetti enti sono da ritenersi in garanzia entro il limite della somma assicurata per tale partita di polizza.**

Se l'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale, si intendono altresì assicurate le cose portate dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in loco, ovvero in alberghi e pensioni, con il **limite di indennizzo del 10% della somma assicurata** (riportata in polizza alla voce Contenuto).

### Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, compresi i beni di proprietà di terzi che rientrano nella partita **“Contenuto” (SOLO OPZIONE “PLUS”)**, dai seguenti eventi:

- 1 **incendio**, compresi i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio medesimo;
- 2 **fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;**
- 3 **esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;**
- 4 **implosione;**
- 5 **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate;
- 6 **caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali**, loro parti o cose da essi trasportate;
- 7 **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- 8 **urto dei veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente, né al loro servizio**, in transito sulla pubblica via;
- 9 **fumi, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, di mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, di collaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi garantiti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;**
- 10 **guasti ai fissi ed infissi esterni** causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, **sino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro;**
- 11 **caduta degli ascensori, montacarichi e simili**, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- 12 **fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche**, come da Condizione Particolare di cui all'Art. 11 della presente Sezione;
- 13 **gelo**, che provochi danni al fabbricato oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato, **purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata sospesa per più di 24 ore antecedenti il sinistro.**

La garanzia deve intendersi operante alle seguenti condizioni: **franchigia € 150,00; limite di indennizzo € 5.000,00 per sinistro e per anno;**

- 14 **acqua condotta**, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 12** della presente Sezione;
- 15 **occlusione condutture**, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 13** della presente Sezione, se assicurata la partita "**Fabbricato**";
- 16 **fenomeno elettrico - Hi Tech**, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, come da Clausola Speciale di cui all'**Art. 16** della presente Sezione;
- 17 **pacchetto "fenomeni atmosferici"**, come da Clausola Speciale di cui all'**Art. 17** della presente Sezione;
- 18 **eventi sociopolitici**, come da Clausola Speciale di cui all'**Art. 18** della presente Sezione;
- 19 **fumo fuoriuscito** a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

La Società indennizza altresì:

- 20 **spese di ricerca e di riparazione fuoriuscita gas**, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 14** della presente Sezione, **se assicurata la partita "Fabbricato"**;
- 21 **spese di rimpiazzo combustibile**, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 15** della presente Sezione;
- 22 **spese di vitto e trasferimento dell'Assicurato, se assicurata la dimora saltuaria**, in occasione di sopralluogo, della durata massima di 3 giorni, ai beni assicurati per accertare e definire i danni indennizzabili ai termini della presente Sezione, **sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;**
- 23 **danni per mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo** agli alimenti conservati in frigoriferi e/o congelatori, **sino ad un massimo di € 200,00 per sinistro;**
- 24 **spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo stesso con il limite di € 52.000,00 e fermo quanto previsto dall'Art. 27 - Limite massimo dell'indennizzo della presente Sezione;**
- 25 **spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi** dei locali assicurati, quando dette spese siano rese necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, **sino alla concorrenza di € 5.000,00;**
- 26 **spese di rifacimento di documenti personali e della proprietà immobiliare** in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione;
- 27 **perdita delle pigioni**: in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, **se assicurata la partita "Fabbricato"**, sono compresi i danni derivanti dalla perdita delle pigioni per i locali effettivamente appigionati, **fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno** e, per i locali occupati dall'Assicurato proprietario, **fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa**; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare **1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.**

### **Art. 3 - Colpa grave**

A deroga di quanto previsto dall'Art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l'assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

**Art. 4 - Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, manto di copertura anche in tegole canadesi, mentre solai ed armatura del tetto possono essere comunque costruiti. Limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

**Art. 5 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) verificatisi in conseguenza di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

**Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'assicurato e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 7 - Ispezione delle cose assicurate**

**La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

**Art. 8 - Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovuto a incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché**

avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge n. 127/91 nonché, delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 9 - Anticipo indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno € 26.000,00.**

**L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.**

Poiché l'assicurazione è stipulata in base al criterio del "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale criterio non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un acconto in unica soluzione, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art. 10 - Onorario periti**

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

**La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 2.600,00.**

#### **Art. 11 - Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi.

**Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di € 100,00 e sino alla concorrenza di € 5.000,00.**

**Art. 12 - Acqua condotta**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici, nonché di pluviali e grondaie, di pertinenza esclusiva dei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

**La Società non risponde:**

- a) **dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b) **delle spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato assicurato, sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine alla fuoriuscita dell'acqua condotta.**

**Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato per singolo sinistro con una franchigia relativa di € 100,00.**

**Art. 13 - Occlusione condutture**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici, **esclusi quelli di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana**, per occlusione delle relative condutture nonché, a parziale deroga dell'**Art. 12 - Acqua condotta**, lettera a), della presente Sezione, ad indennizzare quelli causati da rigurgito di fogna, **solo se conseguenti ad occlusione di impianti facenti parte del fabbricato indicato in polizza alla voce Ubicazione del Rischio.**

**La Società non risponde delle spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione dell'occlusione che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta.** Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, **di una franchigia di € 150,00 e che, in nessun caso, la Società pagherà per sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di € 1.100,00.**

**Art. 14 - Spese di ricerca e di riparazione fuoriuscita gas**

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui alla precedente lettera a).

**Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato assicurato. Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 1.000,00 per sinistro ed anno.**

**Art. 15 - Spese rimpiazzo combustibile**

La Società indennizza le spese per il rimpiazzo del combustibile (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato **fino a € 500,00 per sinistro ed anno.**

**Art. 16 - Fenomeno elettrico - Hi Tech Cod. I500**

La Società risponde, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine

elettriche ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché elettrodomestici in genere, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionali.

**Sono esclusi i danni:**

- a) **causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
- b) **dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il venditore;**
- c) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;**
- d) **alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;**
- e) **ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro.**

La garanzia è prestata a **primo rischio assoluto.**

Qualora la cosa danneggiata non possa essere riparata, **sarà cura dell'Assicurato presentare la dichiarazione scritta di irreparabilità rilasciata da un centro di assistenza autorizzato.** Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, **di una franchigia pari ad € 100,00 con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 1.000,00.**

#### **Art. 17 - Pacchetto "Fenomeni atmosferici" Cod. I501**

##### **A. EVENTI ATMOSFERICI**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1 **grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;**
- 2 **bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quanto altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento di cui sopra.**

**La Società non indennizza i danni:**

##### **a) causati da:**

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo;**
- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **cedimento, franamento del terreno o smottamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;**

##### **b) subiti da:**

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti e recinzioni anche in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro),**

fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 250,00.**

**Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all'80% del capitale assicurato.**

## **B. GRANDINE**

Fermo quanto disposto alla garanzia **A. Eventi atmosferici** del presente articolo e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 250,00. Resta convenuto che, in nessun caso, potrà essere indennizzato per sinistro e per annualità assicurativa importo superiore a € 15.500,00.**

## **C. SOVRACCARICO DI NEVE**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

**La Società non indennizza i danni causati:**

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 250,00. Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all'80% del capitale assicurato.**

## **Art. 18 - Eventi sociopolitici Cod. I502**

La Società risponde:

- 1 dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2 degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.



**La Società non risponde dei danni:**

- a) di inondazione o frana;
- b) a seguito di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al precedente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono indennizzate nei limiti previsti dall'**Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione**, punto **24**, della presente Sezione.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 150,00.**

**Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all'80% del capitale assicurato.**

#### **Art. 19 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
  - b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### **Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



**Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure:
- b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

**Art. 22 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'**Art. 19 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato** della presente Sezione;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'**Art. 23 - Valore delle cose assicurate** della presente Sezione;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle valutazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale - con allegate le stime dettagliate - da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

**La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.**

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art. 23 - Valore delle cose assicurate**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **“Fabbricato”** si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;
- **“Contenuto”** si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

**Art. 24 - Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per il **“Fabbricato”**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo, in seguito detto **“supplemento di indennizzo”**, pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per il **“Contenuto”**, l'ammontare del danno si determina deducendo dal **“valore a nuovo”** delle cose assicurate il **“valore a nuovo”** delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, **con le seguenti eccezioni:**

- **per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;**
- **per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

**Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro**, intendendosi per tale il **“valore a nuovo”** ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

**Art. 25 - Assicurazione parziale - Tolleranza di scopertura**

**Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 24 - Determinazione del danno risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.**

**Art. 26 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

**Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.**

**In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.**

**Art. 27 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

Relativamente alla partita Fabbricato, in caso di sinistro di importo inferiore o uguale al 10% dei capitali assicurato, con il massimo di € **15.000,00** totali, l'indennizzo sarà corrisposto senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'**Art. 25 – Assicurazione parziale** – Tolleranza di scopertura; quanto disposto da detto articolo sarà operante per sinistri di importo superiore ai limiti sopra indicati.

**Relativamente alla partita Contenuto, in caso di sinistro la Società non risarcirà somma superiore a € 5.000,00 e l'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto Art. 25.**

Relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento del "supplemento di indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, **salvo comprovata forza maggiore**, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

**Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Art. 5 - Esclusioni lettera c) della presente Sezione.**

**Art. 29 - Proprietà comune**

In caso di danno alle parti di proprietà comune di immobile, non costituito in Condominio, l'applicazione delle franchigie e la liquidazione del danno verranno effettuati secondo la quota millesimale di proprietà spettante all'Assicurato.

**SEZIONE FURTO****Art. 1 Cose assicurate**

L'assicurazione, prestata nella forma a primo rischio assoluto, opera, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, per le seguenti Partite:

**DIMORA ABITUALE DELL'ASSICURATO****Contenuto**

Riguarda l'assicurazione contro il furto e la rapina:

- a degli effetti domestici, **con il limite massimo di indennizzo di € 5.000,00 per singolo oggetto;**
- b dei gioielli, preziosi e valori, **con il limite di indennizzo di € 4.000,00;**
- c del denaro, **con il limite di indennizzo di € 1.000,00**, il tutto posto nei locali dell'abitazione indicata in polizza.

L'assicurazione comprende altresì:

- gli effetti domestici custoditi nei locali di ripostiglio, non comunicanti con l'abitazione stessa, anche non di pertinenza del fabbricato **purché ubicati entro il raggio di 1 Km dallo stesso, con il limite di indennizzo di € 1.000,00 per singolo oggetto;**
- gli effetti domestici portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura non di loro proprietà, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in loco, ovvero in alberghi e pensioni, **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata;**
- i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o di rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed infissi **fino alla concorrenza di € 1.000,00;**
- il furto commesso con chiavi che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato od ai suoi familiari coabitanti. **Tale garanzia è operante dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;**
- gli atti vandalici commessi sulle cose assicurate dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, **fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata;**
- le spese per il ripristino o la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche;
- le spese di rifacimento di documenti personali, quali patenti di guida, carte d'identità e passaporti, in conseguenza di furto, rapina o scippo;
- le spese attuate allo scopo di installare o rafforzare i mezzi di prevenzione dei locali assicurati, a seguito di sinistro relativo alla partita "**Contenuto**", **fino alla concorrenza di € 520,00.** Tali spese dovranno essere documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo;
- il furto dei bagagli chiusi all'interno del baule delle autovetture dell'Assicurato o dei componenti il suo nucleo familiare, **purché in sosta in una rimessa chiusa a chiave (24h) o, limitatamente al periodo compreso tra le ore 7.00 e le ore 20.00, in un'area chiusa e recintata.**

**La presente garanzia viene prestata con il limite pari ad € 300,00 per sinistro e anno.**

**Gioielli, preziosi e valori in mezzi di custodia.** Riguarda l'assicurazione contro il furto e la rapina dei gioielli, preziosi e valori rinchiusi in mezzi di custodia.

**Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione****A. FURTO E RAPINA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

1. furto, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali indicati in polizza:
    - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
    - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
    - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
  2. rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, **la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto**, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, **abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) del punto 1.**
- Sono parificati ai danni del furto e della rapina i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina, o nel tentativo di commetterli.

## **B. SCIPPO E RAPINA ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE**

(Subordinata alla partita Contenuto – Dimora abituale dell'Assicurato della presente Sezione)  
 Se indicata in polizza la somma assicurata per “**Scippo e rapina**”, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, compreso il denaro, **con il limite di € 750,00 per sinistro**, a seguito di:

3. rapina avvenuta all'esterno dell'abitazione;
4. scippo,

il tutto portato indosso dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi, **con esclusione di quanto attiene ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.**

**La garanzia è prestata entro i confini di: Stati della Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Slovenia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.**

**La garanzia vale per le persone di età superiore a 14 anni a meno che, se di età inferiore, siano in compagnia di altre persone facenti parte del nucleo familiare assicurato e di età superiore a 14 anni.** Sono parificati ai danni di scippo e rapina quelli causati alle cose assicurate per commettere lo scippo o la rapina, o per tentare di commetterli.

### **Art. 3 - Mezzi di chiusura dei locali**

I mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell'abitazione devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private. Qualora le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e l'abitazione medesima rimanga incustodita, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri che non siano antisfondamento è risarcibile **con detrazione di uno scoperto del 25%.**

Qualora il furto avvenga a seguito di introduzione nell'abitazione mentre vi è presenza di persone, attraverso finestre i cui mezzi di protezione e chiusura non vengano resi operanti, **l'indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%.** In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata come previsto all'**Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori** della presente Sezione, senza tenere conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### **Art. 4 - Esclusioni**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o

- contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
  - c) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
  - d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
    - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
    - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
    - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
    - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità, anche se non coabitanti;
  - e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
  - f) avvenuti dopo le ore 24 del:
    - quarantacinquesimo giorno di disabitazione consecutiva dei locali contenenti le cose assicurate relativamente agli "Effetti domestici";
    - quindicesimo giorno di disabitazione consecutiva dei locali contenenti le cose assicurate relativamente a denaro, gioielli, preziosi, raccolte e collezioni in genere, carte valori e titoli di credito.

#### *Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'assicurato e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente o assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### *Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro*

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne è venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- c) denunciare, inoltre, tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- e) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e la conservazione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto dei beni non ruba-

- ti, non distrutti e non danneggiati, quanto delle tracce, dei residui del sinistro e degli indizi materiali del reato, senza, per questo, avere diritto ad indennità alcuna;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose rubate e danneggiate, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire verso terzi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b) e d) sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile.

#### **Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno**

**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere stati rubati o distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure:

- b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

#### **Art. 9 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'**Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro** della presente Sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'**Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno** lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di**

**violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.** I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 10 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

#### **Art. 11 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 12 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

**In caso di sinistro, le somme assicurate in polizza e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.**

**Qualora, ai sensi dell'Art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", si decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere, escluse le imposte. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme e detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.**

**L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 1 - delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".**

#### **Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

**Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.**

#### **Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo**

**Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, **sempreché non sia stata fatta opposizione e, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini pre-****



liminari relative al reato, non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'Art. 4 - Esclusioni lettere b) e c) della presente Sezione.

#### **Art. 15 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

**Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.**

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **Danni ai locali di terzi**

L'assicurazione comprende, **fino a concorrenza di € 2.500,00 per sinistro e periodo assicurativo**, i danni materiali e diretti ai locali di terzi ed alle cose in essi contenute, in conseguenza di furto o di rapina o del tentativo di commetterli avvenuti nell'ubicazione contenente le cose assicurate.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

### **Truffa e furto con destrezza tra le mura domestiche**

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro causata da "Truffa tra le mura domestiche" o sottrazione degli effetti domestici e dei gioielli, preziosi e valori causata da "Furto con destrezza tra le mura domestiche" a danno del Contraente/ Assicurato o del coniuge.

#### **Per questa garanzia ciascun sinistro è liquidato con il limite di € 750,00.**

Ai fini della validità delle presente garanzia, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso all'abitazione assicurata consentito dal Contraente/ Assicurato o dal coniuge carpando la loro buona fede, si intende:

- per "Truffa tra le mura domestiche" il furto di denaro effettuato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore;
- per "Furto con destrezza tra le mura domestiche" l'appropriazione di effetti domestici, gioielli, preziosi e valori avvenuta con speciale abilità ed in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti nei locali assicurati.

**SEZIONE ASSISTENZA****Art. 1 - Cose assicurate**

Si intendono assicurati, se indicato in polizza il relativo premio, i locali indicati nell'ubicazione riportata in polizza.

**Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione**

A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.

**PRESTAZIONI DI ASSISTENZA****Art. 3 - Prestazioni - Massimali**

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per annualità assicurativa.

**Art. 4 - Invio di un artigiano per interventi ordinari**

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento di riparazione nei locali assicurati, la Centrale Operativa invierà l'artigiano richiesto (fabbro, falegname, elettricista, idraulico, vetraio).

**Resta a carico dell'Assicurato il costo totale dell'intervento**, che sarà da questi versato direttamente all'artigiano.

**Art. 5 - Interventi di emergenza sull'impianto idrico**

Qualora a seguito di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali assicurati o in quelli dei vicini provocato da una rottura o una occlusione delle tubature fisse dell'impianto idrico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idrico;

l'Assicurato richiede alla Centrale Operativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, invia sul posto un idraulico. La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell'idraulico **fino ad un massimo di tre ore di intervento. La prestazione viene fornita a condizione che la rottura o l'otturazione abbiano causato un allagamento o mancanza d'acqua, tali da rendere inabitabili i locali assicurati.**

**Sono esclusi:**

- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a rotture e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), o i sinistri dovuti a negligenza o dolo dell'assicurato;
- per il caso c) la trascinazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

**Sono altresì esclusi:**

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

**Art. 6 - Interventi di emergenza sull'impianto elettrico**

Qualora, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, l'Assicurato richiede alla Centrale Operativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, invia sul posto un elettricista. La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell'elettricista, **fino ad un massimo di tre ore di intervento.**

**Sono esclusi gli interventi dovuti a:**

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione a monte del contatore.

Sono altresì esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

#### **Art. 7 - Invio di un vetraio**

Qualora l'Assicurato richieda alla Centrale Operativa un intervento sui vetri esterni dei locali assicurati, **a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio**, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, invia sul posto un vetraio. **La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.** La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del vetraio fino ad un massimo di tre ore di intervento.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

#### **Art. 8 - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari**

Qualora a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura (**purché non elettrica**) che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati**, l'Assicurato richieda alla Centrale Operativa un intervento per ripristinare l'efficienza degli accessi ai locali assicurati, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, invia sul posto un fabbro od un falegname.

**La prestazione è operante a condizione che vi sia una effettiva impossibilità ad entrare o accedere ai locali assicurati, oppure non ne sia garantita la sicurezza.**

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del fabbro o del falegname fino ad un massimo di tre ore di intervento.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

#### **Art. 9 - Collaboratrice familiare**

Qualora, **a seguito di incendio o di furto regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza**, i locali assicurati necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la Società invia, per il tramite della Centrale Operativa, una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni.

#### **Art. 10 - Invio di una Guardia Giurata**

Qualora, **a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza** e a seguito di richiesta di intervento alla Centrale Operativa di cui all'Art. 7 - Invio di un vetraio e all'Art. 8 - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari, non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza

**dei locali assicurati per la notte**, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, organizza la vigilanza dei locali assicurati con l'invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di 12 ore**.

#### **Art. 11 - Rientro anticipato**

**Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi un incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che abbiano causato danni ai locali assicurati, tali da rendere necessario il suo rientro anticipato**, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, organizza il rientro dell'Assicurato con i seguenti mezzi:

- aereo classe turistica;
- treno prima classe, tenendone a proprio carico le relative spese.

La Società inoltre organizza, per il tramite della Centrale Operativa, il viaggio di ritorno al luogo di soggiorno, qualora ciò sia indispensabile per permettere il rientro dell'eventuale veicolo dell'Assicurato o delle altre persone rimaste sul posto. **La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.**

#### **Art. 12 - Trasferimento del contenuto dei locali**

**Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati fossero inabitabili**, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, per permettergli di effettuare il trasporto degli oggetti rimasti nei locali danneggiati presso un deposito, un furgone per il quale è consentita la guida con patente B. La Società tiene a proprio carico le spese del relativo noleggio **fino ad un massimo di 2 giorni**. **Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio**. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere direttamente versato dall'Assicurato.

#### **Art. 13 - Spese di soggiorno in albergo**

**Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati, purché adibiti ad abitazione abituale dell'Assicurato, fossero inabitabili**, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, organizza il soggiorno in albergo dell'Assicurato. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **per la durata degli interventi necessari a rendere abitabili i locali assicurati, fino ad un massimale di € 250,00 per sinistro**.

#### **Art. 14 - Recupero dell'animale domestico**

**Qualora l'animale domestico dell'Assicurato venga ritrovato ad almeno 50 Km. dalla sua residenza e l'Assicurato non sia in grado di recuperarlo con mezzi propri**, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato i biglietti (aereo, classe economica, ferroviario, in prima classe) per consentirgli di raggiungere l'animale e di riportarlo al suo domicilio.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi **fino a un massimo complessivo di € 150,00 per sinistro**. La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l'animale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia.

#### **Art. 15 - Spese di pensione dell'animale domestico**

**Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura per un periodo superiore a tre giorni e non gli sia possibile affidare**

**l'animale domestico ad un familiare o ad una persona di fiducia**, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, provvederà a ricercare e prenotare una pensione per l'animale stesso, tenendo la Società a proprio carico le spese di pensionamento **fino ad un massimo di € 25,00 al giorno e comunque fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro e per anno**.  
**Le seguenti prestazioni vengono fornite dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.**

**Art. 16 - Consulenza veterinaria per animali domestici**

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- centri per malattie dei cuccioli (cane e gatto),

tramite collegamento telefonico diretto, effettuato tra il Veterinario della Centrale Operativa e l'Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.

**Art. 17 - Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Centrale Operativa potrà conoscere l'ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova.

**Art. 18 - Informazioni sugli operatori di settore**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- Centri medici veterinari;
- Negozi di/per animali;
- Pensioni;
- Allevamenti;
- Centri di addestramento,

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

**Art. 19 - Informazioni legali relative agli animali domestici**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);
- convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
- danni cagionati dagli animali a terzi,

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

**Art. 20 - Informazioni per viaggiare in compagnia dell'animale domestico**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale domestico;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia.

La Centrale Operativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l'animale domestico

presso le strutture alberghiere nella località dove l'Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all'Assicurato le informazioni richieste.

**Art. 21 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

**Art. 22 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'Art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi. **In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma del terzo comma dell'Art. 1910 del Codice Civile. In caso di attivazione di altro assicuratore, le prestazioni previste nella presente Sezione saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dall'assicuratore che ha erogato la prestazione di assistenza.**

**Art. 23 - Limiti di esposizione**

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

**Art. 24 - Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute**

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

**Art. 25 - Mancato utilizzo delle prestazioni**

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

**Art. 26 - Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell'assistenza)**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile, l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Centrale Operativa. Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, la Fascia Tessera indicata in polizza, l'indirizzo, il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti indicati in polizza.

**CENTRALE OPERATIVA 24 ORE SU 24**

---

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

**CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LA CENTRALE OPERATIVA AL NUMERO VERDE O AL NUMERO URBANO INDICATI IN POLIZZA, COMUNICANDO CON PRECISIONE:**

- 1) INDIRIZZO E NUMERO TELEFONICO DA DOVE SI CHIAMA PER CONSENTIRE ALLA CENTRALE OPERATIVA DI RICHIAMARE IMMEDIATAMENTE;**
- 2) NUMERO DI POLIZZA: IU7/766249996 (EX N. 364/00000007) ;**
- 3) LA FASCIA TESSERA INDICATA IN POLIZZA: INAT;**
- 4) NOME E COGNOME DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO;**
- 5) IL TIPO DI ASSISTENZA DI CUI SI NECESSITA.**

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE****Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione****Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza alla voce RC verso Terzi, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, sia direttamente che dalle persone delle quali o con le quali debba rispondere (figli minori e domestici), per:

- morte, lesioni personali,
- e danneggiamenti a cose o animali,

in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

La garanzia è estesa agli atti volontari compiuti dai figli dell'Assicurato minori di anni 14. L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante, da fatto loro proprio, al coniuge ed ai figli maggiorenni ed agli altri congiunti dell'Assicurato che siano stabilmente conviventi con lo stesso.

L'assicurazione è altresì operante per i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Per tale copertura il limite di esposizione per sinistro e anno assicurativo è di € 250.000,00, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.000,00.**

**Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza alla voce RC verso Prestatori Opera, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

**Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

**Sono compresi nell'assicurazione, purché relativi ad abitazioni dell'Assicurato, i rischi inerenti a:**

- a) proprietà dell'abitazione costituente dimora abituale dell'Assicurato e dei relativi impianti, nonché delle abitazioni saltuarie, compresi parchi, giardini, piscine, impianti sportivi. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione si estende tanto ai danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto alla quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, **escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini**; sono altresì compresi i danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne **purché conseguenti a rotture accidentali di grondaie, pluviali, tubazioni o condutture di pertinenza dell'immobile**;
- b) conduzione dell'abitazione costituente dimora abituale dell'Assicurato e dei relativi impianti, nonché conduzione delle abitazioni saltuarie **con la esclusione dei periodi in cui le**



**stesse siano locate a terzi**, compresi parchi, giardini, piscine, impianti sportivi; i danni a cose prodotti da spargimento di acqua e rigurgito di fogne, sono compresi **solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell'immobile**;

- c) lavori di ordinaria manutenzione dell'abitazione eseguiti in economia, nonché lavori di straordinaria manutenzione, **limitatamente al solo rischio della committenza**;
- d) incendio ed esplosioni di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone. La garanzia comprende altresì i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale R.C.T., ed opererà in eccesso ad eventuali coperture incendio operanti per lo stesso rischio;
- e) uso di apparecchi elettrodomestici in genere;
- f) caduta di antenna del proprio televisore;
- g) scoppio del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo;
- h) proprietà ed uso di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature situate in aree private, non rientranti nella disciplina RCA obbligatoria, e **limitatamente al solo rischio statico**.

Sono compresi altresì nell'assicurazione i rischi inerenti a:

- i) intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande preparate dall'Assicurato;
- j) proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, da casa, **esclusi comunque i cani**;
- k) uso di velocipedi anche da parte dei domestici;
- l) proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco, da parte del solo Assicurato, **escluso comunque il loro impiego per l'esercizio della caccia**;
- m) proprietà, possesso, uso di natanti senza motore, di lunghezza non superiore a mt 6, compreso il windsurf o tavola a vela, veicoli trainati a braccia e veicoli giocattolo in genere;
- n) esercizio di sport in qualità di dilettante, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti **escluso comunque l'esercizio della caccia**;
- o) lesioni personali subite dai collaboratori familiari in genere, **purché il datore di lavoro sia in regola con le disposizioni di legge**, nonché dai collaboratori domestici occasionali;
- p) danni cagionati a terzi dai collaboratori domestici occasionali per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

## **Art. 2 - Franchigia**

**Per ogni sinistro a cose si applica una franchigia fissa di € 100,00**, fatta eccezione per i danni da interruzione e sospensione di attività che restano regolati nei termini di cui all'**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione** secondo comma della presente Sezione.

**In caso di danno derivante dalle parti costituenti proprietà comune di un immobile, non costituito in Condominio, l'applicazione della franchigia e la liquidazione del danno verranno effettuati secondo la quota millesimale di proprietà spettante all'Assicurato.**

## **Art. 3 - Persone non considerate terzi**

**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

## **Art. 4 - Esclusioni**

**L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:**

- a) derivanti dall'attività professionale (salvo per i collaboratori domestici) nonché dal possesso, uso e guida di altri mezzi di locomozione non contemplati nelle estensioni di cui sopra;



- b) alle cose e agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) da furto;
- d) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- e) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- f) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- g) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

L'assicurazione non è comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

#### *Art. 5 - Estensione territoriale*

La garanzia è valida per tutto il mondo escluso USA e Canada. Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali della presente Sezione, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in valuta legale italiana delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

#### **Clausole speciali (sempre operanti)**

A deroga dell'Art.1 - Oggetto dell'assicurazione lettera j) della presente Sezione, l'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso da parte dei soggetti assicurati di cani di proprietà degli stessi. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 100,00 per ciascun sinistro.

Da tale copertura s'intendono esclusi i danni derivanti da proprietà, possesso, detenzione e uso dei cani iscritti nell'apposito registro a cura dei Servizi Veterinari della ASL in quanto ritenuti a rischio potenziale elevato.

Resta convenuto che qualora l'iscrizione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa, l'assicurazione per il cane iscritto cessa a decorrere dal giorno dell'iscrizione.

#### **SINISTRI E DOVERI DELLE PARTI**

##### *Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

**Art. 7 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro**

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società **assume fino a quando ne ha interesse e comunque sino ad esaurimento del grado di giudizio**, nel corso del quale avvenga la transazione, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e le conseguenti spese di giustizia penale e comunque non risponde di multe o ammende.**

**Art. 9 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

INA ASSITALIAS.p.A.

IL CONTRAENTE

**CENTRALE OPERATIVA 24 ORE SU 24****COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

Contattare immediatamente la Centrale Operativa al numero verde **800 046322** o al numero urbano **02 58286951**, comunicando con precisione:

- 1) Indirizzo e numero telefonico da dove si chiama per consentire alla Centrale Operativa di richiamare immediatamente;
- 2) Numero di polizza: IU7/766249996 (ex n. 364/00000007) ;
- 3) La fascia tessera indicata in polizza: INAT;
- 4) Nome e cognome dell'Assicurato;
- 5) Il tipo di assistenza di cui si necessita.

**APPENDICE N. 15375 DEL 04/10/2012**

Con la presente appendice si fa presente che l'Art. 1 - Persone Assicurate CGA, deve intendersi così modificato:

alla polizza convenzione possono chiedere di aderire i dipendenti in servizio e gli ex dipendenti.

Fermo ed invariato il resto

INA ASSITALIA S.p.A.  
 Agenzia Generale Speciale di Roma  
 T06 Laurentina



IL CONTRAENTE


**APPENDICE N. 21772 DEL 01/09/2013**

Fermo restando quant'altro contenuto nella polizza a cui si riferisce la presente appendice, gli articoli delle Norme che regolano l'assicurazione in generale: 1 (decorrenza dell'assicurazione) - 2 (pagamento del premio) si intendono integrati con le seguenti clausole:

- **Art. 1 - delle norme che regolano l'assicurazione - decorrenza dell'assicurazione**  
 dopo l'ultimo paragrafo inserire: "nel caso in cui il pagamento del premio mensile venga effettuato direttamente dall'Assicurato attraverso RID bancario, bonifico bancario, conto corrente postale, la decorrenza assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata del premio stabilito. Il pagamento della rata successiva alla prima deve essere effettuato dall'Assicurato prima della scadenza di quest'ultima e così successivamente".
- **Art. 2 - delle norme che regolano l'assicurazione - pagamento del premio**  
 dopo l'ultimo paragrafo inserire: "qualora il datore di lavoro non effettua le trattenute del premio mensile sul ruolo paga dei dipendenti assicurati, solo ed esclusivamente in questo caso a quest'ultimi è concessa la possibilità di provvedere al pagamento del premio attraverso RID bancario, bonifico bancario ricorrente o con bollettino di conto corrente postale ma solo per rate trimestrali, semestrali o la completa annualità del premio".

Fermo il resto del contenuto degli articoli di cui sopra

INA ASSITALIA S.p.A.  
 Agenzia Generale Speciale di Roma  
 T06 Laurentina



IL CONTRAENTE



**INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DLgs 30/6/2003 n.196****Polizza Convenzione Cure Dentarie n. IU7/766249996 (ex n. 364/0000007)**INFORMATIVA-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

La informiamo che GENERALI ITALIA S.p.A., titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi<sup>(1)</sup> (danni, vita, previdenziali) connessi alla polizza in convenzione con l'Istituto Nazionale Assistenza Trasporti (INAT) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati responsabili e/o incaricati del trattamento, o comunque operanti quali titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>(2)</sup>. In particolare, l'Istituto Nazionale Assistenza Trasporti (INAT), in qualità di Titolare Autonomo, curerà la raccolta delle adesioni e denunce di sinistri. Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero<sup>(3)</sup>. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirle, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc.) rivolgendosi a:

- GENERALI ITALIA S.p.A. - Privacy, via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - fax 041.549.2235 [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com). Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.
- Istituto Nazionale Assistenza Trasporti - INAT, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede dell'INAT in largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma. Tel. 06.515741; fax 06.5132653.

**NOTA BENE: al fine della validità della Polizza è necessario sottoscrivere il consenso alla gestione dei dati sottoposti alla Privacy da parte di tutti gli aderenti alla Polizza (titolare e componenti nucleo familiare se maggiorenni).**

**Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi**

Ciò premesso, firmando il presente documento, lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte di GENERALI ITALIA S.p.A. e Istituto Nazionale Assistenza Trasporti (INAT), la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento di questi ultimi a fini assicurativi.

## NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, Sim ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del gruppo generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi/consortili (Ania, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

---

**NOTIZIE UTILI PER L'ASSICURATO**


---

L'INAT - Istituto Nazionale Assistenza Trasporti - è una società cooperativa a responsabilità limitata che ha tra i propri scopi istituzionali quello di fornire, senza scopo di lucro, assicurazioni presso Enti di interesse nazionale.

Per realizzare ottimali condizioni assicurative, L'INAT ha stabilito, attraverso convenzioni speciali, funzionali rapporti con la Società GENERALI Italia S.p.A.

**Sede Centrale**

Largo Salinari, 18 - 00142 Roma

Numero unico per tutti i settori: Tel. 06.515741

Ufficio sinistri: tel. F.S. 970.65130 Fax F.S. 970.65104

Assistenza Clienti: Tel. F.S. 970.65105

**Sedi Periferiche**

- Foligno.....c/o O.G.R. - Via Campagnola, 19 - tel.: 0742 342906

- Milano .....Stazione Porta Garibaldi - P.zza Freud - Binario 1  
tel.: 02 63716222, FS 912 6222, 02 6555282

- Napoli .....Stazione Corso Novara, 10 int. Stazione Centrale P.zza Garibaldi  
tel.: 081 5672509, FS 985 2509, 081 284685

- Reggio Calabria.....Stazione Centrale - zona Commerciale - tel.: 0965 812861, FS 9032112

**www.inat.it**

**L'articolo 8 "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle condizioni di polizza prevede che la garanzia assicurativa viene sospesa per aspettativa dal servizio del dipendente o per altre cause e che riprende vigore appena cessano le ragioni che hanno determinato la sospensione stessa -ovviamente- se contemporaneamente viene ripristinata anche la trattenuta sullo stipendio del premio mensile.**

**Al fine di evitare spiacevoli disagi che possono anche causare la non indennizzabilità di un eventuale sinistro perché non coperto dal pagamento del premio assicurativo, si richiede all'Assicurato di dare tempestiva notifica scritta all'INAT dell'effettiva data del rientro in servizio.**

## **SEZIONE INCENDIO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- A. darne avviso alla Società assicuratrice per tramite dell'INAT - Sede Centrale: Largo Carlo Salinari, 18 00142 Roma - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.;
- B. fare, nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società assicuratrice per tramite dell'INAT;

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). *Vedere anche altri obblighi dell'Assicurato inclusi nell'art.19 - Diritti e doveri delle parti della sezione Incendio.*

## **SEZIONE FURTO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- A. darne avviso alla Società assicuratrice per tramite dell'INAT - Sede Centrale: Largo Carlo Salinari, 18 00142 Roma - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando la Società assicuratrice (Generali Italia S.p.A.) ed il numero di polizza.  
Inviare copia della denuncia alla Società assicuratrice per tramite dell'INAT;
- B. fornire alla Società assicuratrice per tramite dell'INAT, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). *Vedere anche altri obblighi dell'Assicurato inclusi nell'art.19 - Diritti e doveri delle parti della sezione Furto.*

## **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- darne avviso alla Società assicuratrice per tramite dell'INAT - Sede Centrale: Largo Carlo Salinari, 18 00142 Roma - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

## **SEZIONE ASSISTENZA**

Modalità per la richiesta di assistenza:

L'Assicurato per avere diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Centrale Operativa (operante 24 ore su 24).

**inat**



POLIZZA CONVENZIONE  
**Incendio-furto abitazione**

**ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI**  
Largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma  
Tel. 06.51574.1 • Fax 06.5137841 • [info@inat.it](mailto:info@inat.it) • [www.inat.it](http://www.inat.it)